

***“La riforma civilistica e fiscale
delle operazioni straordinarie:
conferimenti d’azienda
e
scambi di partecipazioni.”***

S. S. E. F.

Bari, 21 ottobre 2004

Avv. Nunzio Dario Latrofa

Piazza Mincio n. 2 - 00198 Roma

Tel. 068555904 – Fax 068555774

E – mail: avv.dario.latrofa@libero.it

I conferimenti d'azienda: definizione

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un complesso aziendale, o un ramo d'azienda autonomo, viene conferito in un ente giuridicamente diverso dall'impresa che lo ha conferito.

NB.

Il conferimento consiste nell'apporto dell'azienda o di un ramo di essa ad una società esistente o di nuova costituzione e può essere posto in essere anche da un imprenditore individuale.

In contropartita del conferimento effettuato il soggetto conferente riceve azioni o quote della società conferitaria e la partecipazione nel patrimonio del conferente sostituisce il compendio patrimoniale apportato.

Sul fronte opposto, il patrimonio della conferente è incrementato dell'apporto ricevuto.

**TRATTASI, QUINDI, DI UN TRASFERIMENTO AZIENDALE
DIETRO CORRISPETTIVO DI AZIONI O QUOTE.**

Diapositiva 2

d1 La definizione di "conferimento" data a tale tipo di operazione non è vincolante ed è indifferente utilizzare i termini apporto, scorporo o concentrazione. Non esiste, infatti, nel codice civile una previsione normativa di tale operazione essendo ivi disciplinato solo il conferimento di beni.

dario; 19/10/2004

I conferimenti d'azienda: definizione *(segue)*

In pratica si scambia l'azienda conferita con una partecipazione nella società che riceve il conferimento.



Il conferimento d'azienda: le differenze di maggior rilievo con la cessione e la scissione d'azienda.






Il conferimento d'azienda o di ramo d'azienda è un'operazione molto simile alla cessione dell'azienda o di ramo d'azienda ad una società già esistente o da costituire, in cambio del conferimento, però, non si ricava una somma di denaro come nella cessione bensì un corrispondente valore di azioni o quote della società conferitaria.

Nell'operazione di scissione le azioni o quote delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società scissa dal cui patrimonio è stato decurtato il complesso aziendale oggetto di trasferimento.

Nel conferimento, invece, le stesse azioni o quote sono assegnate alla società conferente in cambio del proprio apporto.

Pertanto, con il conferimento si giunge, generalmente, alla formazione di un "gruppo" imprenditoriale, a differenza della scissione che consente solo di suddividere una realtà aziendale tra i soci della stessa.

Il conferimento d'azienda: le differenze di maggior rilievo con la cessione e la scissione d'azienda (segue).



Il conferimento d'azienda: aspetti generali e finalità.

**Il conferimento in una società di nuova costituzione viene definito anche
“CONFERIMENTO PER SCORPORO”**

**Il conferimento in una società già esistente viene definito anche
“CONFERIMENTO PER APPORTO O CONCENTRAZIONE”**

F
I
N
A
L
I
T
A'

Nel conferimento per scorporo di carattere organizzativo la finalità di solito è attribuire autonomia giuridica e operativa a uno o più rami d'azienda al fine di meglio coordinare le singole aziende e quindi operare sul mercato in modo più efficace.

Nel conferimento per scorporo di carattere ristrutturativo la finalità di solito è ristrutturare la società al fine di distinguere diversi tipi di gestione aziendali ovvero l'area operativa tipica da quella immobiliare o da quella finanziaria e creare una holding di controllo.

Nel conferimento per scorporo di carattere strategico la finalità di solito è quella di cedere uno o più rami d'azienda dividendo così i vari settori d'attività.

Nel conferimento per apporto di carattere ristrutturativo di solito la finalità è cedere uno o più rami d'azienda a società preesistenti anche al fine di vendere quelli in perdita. Costituzione di una nuova società dove si vogliono apportare beni da parte di uno o più soci.

Agevolare l'entrata di nuovi soci nella compagine sociale.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici.

N. B.: L'ordinamento nazionale prevede solo l'ipotesi di conferimento di beni mentre non è espressamente contemplato il caso di conferimento di azienda. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il conferimento d'azienda altro non è che un insieme di negozi giuridici contemplati dall'ordinamento quali: *(i)* il conferimento dei beni della conferente e *(ii)* l'aumento di capitale sociale della conferitaria.

La disciplina dei conferimenti di beni, nella codificazione civilistica riformata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha operato una innovazione evidenziando separatamente, negli articoli 2342, 2343 e 2440 del c.c., la procedura per le società per azioni e negli articoli 2464, 2465 e 2466 c.c. la procedura per le società a responsabilità limitata.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per SPA e SAPA. ART. 2342 C. C. (Conferimenti)

(Conferimenti) [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per SPA e SAPA. ART. 2342 C. C. (Conferimenti) (*segue*)

Warnings: Posto che i conferimenti sono i mezzi di cui viene dotata la società al fine di consentirle di esplicare l'attività d'impresa, il legislatore ponendosi l'obiettivo di eliminare il rischio dell'inadempimento, ha di fatto individuato le fattispecie che non possono essere oggetto di conferimento; non sono quindi conferibili le prestazioni caratterizzate dalla periodicità, dal differimento dell'attuazione e dal differimento nel tempo dell'effetto traslativo. Nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A. non sono conferibili i servizi e le prestazioni d'opera. **N.B.** Il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del capitale.

Ratio: La norma mira ad evitare il rischio cui resterebbe esposta la società conferitaria, in ipotesi di inadempimento del socio prestatore d'opera, di acquisire un valore reale pari a quello assegnato alle prestazioni (promesse ma ineseguite), il che porterebbe alla mancata formazione del capitale, non potendosi né acquisire effettivamente il conferimento promesso alla data di stipula dell'atto costitutivo, né accertare le sue concrete possibilità di acquisizione. Nelle S.P.A. e S.A.P.A. non vi è il socio d'opera.

Aspetti civilistici preliminari della procedura di conferimento per le S.P.A. e le S.A.P.A.

L'operazione di conferimento consta di tre momenti caratterizzanti:

1. aspetti propedeutici dell'operazione stessa;
2. redazione della perizia di stima *ex art. 2343 c. c.*;
3. atto di conferimento e adempimenti successivi.

Aspetti civilistici preliminari della procedura di conferimento per le S.P.A. e le S.A.P.A.: gli adempimenti propedeutici.

1

Delibera del consiglio di amministrazione della società **conferente** in merito all'opportunità di eseguire l'operazione.

E' sufficiente una delibera del CDA salvo i casi previsti dall'art. 2436 c. c. riguardanti le modificazioni dello statuto; in tal caso occorrerà la convocazione della assemblea straordinaria. La delibera conterrà anche la delega al presidente affinché venga rivolta l'istanza al tribunale per la nomina del perito.

1

Delibera del consiglio di amministrazione della società **conferitaria** che illustrerà i contatti preliminari intercorsi con la controparte e gli accordi raggiunti in merito al conferimento.

Se il conferimento verrà effettuato in una società esistente occorrerà prevedere l'esclusione del diritto d'opzione per i vecchi azionisti ai sensi dell'art. 2441, 4° comma c. c. e tutti gli adempimenti previsti al 6° comma dell'art. 2441 c. c.

La valutazione dei conferimenti

N.B.: La valutazione dei conferimenti è essenzialmente necessaria per stabilire le percentuali di riparto dei guadagni e delle perdite dell'impresa che si considerano proporzionali ai conferimenti (art. 2263 c. c.); in ogni caso, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali percentuali si presumono uguali.

M
o
d
a
l
i
t
à

S.P.A.: nel caso di conferimento in società per azioni. gli stessi conferimenti devono essere valutati da un perito esterno nominato dal Presidente del Tribunale competente.

S.R.L.: nel caso di società a responsabilità limitata assume rilievo la semplificazione adottata con l'art. 2465 c.c. che nel caso dei conferimenti in natura non richiede più la nomina del perito da parte del Tribunale.

SOCIETA' DI PERSONE: in tal caso la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci e non è previsto alcun obbligo per la verifica della congruità dei valori.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A. ART. 2343 C. C. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell' articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell' articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C.

Scopo: è quello di evitare che avvengano sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali i quali possono confidare, per le obbligazioni assunte, solo sul patrimonio sociale.

Inoltre, la perizia è diretta a tutelare anche gli interessi dei soci della conferente e dei futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni nella conferitaria. Eventuali sopravvalutazioni del conferimento, infatti, porterebbero a diluire il peso proporzionale delle quote tra i soci e comporterebbero per i futuri soci il versamento di somme maggiori rispetto all'effettivo valore.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C. (segue)

N.B.: l'art. 2343 c.c. non ha subito variazioni sostanziali, ma risulta integrato da alcune importanti precisazioni .

(Comma 1°) Il perito deve essere nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società; per tale società si dovrebbe intendere quella che riceve i beni ovvero la conferitaria. Si è posto così fine al precedente dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

(Comma 1°) La relazione peritale deve contenere <<la descrizione dei beni o dei crediti conferiti>> .

(Comma 1°) E' poi richiesta al perito l'attestazione che il valore attribuito ai beni sia <<almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo>> con l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti. La relazione poi va allegata all'atto costitutivo.

Diapositiva 15

d4

La seconda modifica va valutata con la possibilità esistente nel nuovo ordinamento della mancanza di proporzionalità tra quanto conferito e le azioni emesse a fronte del conferimento. Tale norma comunque tende a rispettare la regola secondo la quale in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale di cui al 5° comma dell'art. 2346 c.c.

dario; 19/10/2004

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C. (segue)

(Comma 2°) Il perito risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. La modifica introdotta ha recepito i dettami della seconda direttiva comunitaria, prevedendo la responsabilità dell'esperto la cui natura è di tipo contrattuale.

(Comma 3°) In questo comma sono state apportate due modifiche rispetto al passato. Una di carattere solo formale, ovvero la previsione del termine di 180 giorni invece che di 6 mesi rispetto al termine entro cui effettuare la revisione della stima.

L'altra modifica riguarda l'eliminazione della figura dei sindaci fra i soggetti tenuti per legge alla revisione della stima. Si sono così evitate le incertezze nel caso in cui fossero sorte divergenze di opinioni e di valutazioni tra amministratori e sindaci.

Il termine di 180 giorni dovrebbe decorrere dalla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte del conferente (vi è comunque qualificata dottrina che ritiene che tale termine decorra dalla delibera di aumento del capitale sociale).

N.B.: Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C. (segue)

(Comma 4°) Questo comma non è stato innovato in modo rilevante in merito alla procedura di riduzione del capitale sociale da seguire ove i risultati della stima denunciassero una difformità del valore del conferimento eccedente il quinto rispetto al valore effettiva del bene.

Nel caso di una minusvalenza superiore al quinto potrebbero esserci tre soluzioni:

1. la società riduce il valore del conferimento, annullando le azioni che risultano scoperte;
2. il socio offre di versare la differenza in denaro non consentendo, dunque, a che si proceda a riduzione del capitale,
3. il socio recede dalla società di modo che si possa procedere con la riduzione del capitale sociale.

Questa norma tutela soprattutto gli interessi dei terzi.

N.B.: E' possibile che l'atto costitutivo preveda che in caso di annullamento delle azioni, quelle rimaste potranno essere ripartite tra i soci in modo non proporzionale.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C. (segue)

IL CONTENUTO DELLA PERIZIA DI STIMA: questa conterrà alcuni elementi essenziali riassumibili in:

1. individuazione della società oggetto di conferimento con gli elementi essenziali riguardanti la compagine sociale, l'attività svolta ecc., nonché una breve cronistoria della società stessa;
2. una disamina della situazione produttiva ed organizzativa della società;
3. un'indagine circa l'attendibilità delle scritture contabili con un riscontro presso terzi quali ad es. fornitori, istituti bancari ecc.:
4. l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
5. i beni oggetto di perizia con una descrizione analitica;
6. la data di riferimento delle valutazioni, data ovviamente antecedente a quella della perizia stessa;
7. la valorizzazione dei beni aziendali e la determinazione del capitale netto di conferimento.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

LA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 C. C. (segue)

N.B.: Nulla nella norma è detto, a differenza che nel passato, circa il momento al quale si deve riferire la relazione di stima.

Si ritiene che tale momento debba essere ricondotto a valori aggiornati, rispetto alle operazioni per le quali è preordinata, al massimo anteriori di **120 giorni** rispetto all'atto costitutivo o all'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale (così Consiglio Notarile di Milano).

La conferma indiretta di tale interpretazione deriva anche dal riferimento di cui all'art. 2501 – *quater* c.c. che, in tema di fusioni e scissioni, prevede che la situazione patrimoniale debba essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

L'ATTO DI CONFERIMENTO

Il momento costitutivo del conferimento si attua mediante la redazione, da parte di un notaio, dell'atto di conferimento.

Detto documento conterrà alcuni elementi caratterizzanti, tra cui:

1. elementi identificativi dei componenti davanti al notaio e delle società intervenute nel conferimento;
2. riferimento alla perizia *ex art 2343 c.c.* e alle risultanze della stessa; la perizia va allegata all'atto di conferimento;
3. individuazione dei beni oggetto di conferimento con speciale riguardo ai beni immobili e ai contratti di qualsiasi genere apportati dalla conferente alla conferitaria;
4. la data di efficacia del conferimento (generalmente lo stesso giorno del conferimento);
5. il valore netto del conferimento e il numero, il valore nominale e il godimento delle azioni che saranno emesse a seguito del conferimento stesso.

Tuttavia è ammesso stabilire una data successiva all'atto notarile, mentre, secondo quanto indicato dal Ministero delle finanze con risoluzione n. 9 del 21/03/1980, non è possibile prevedere, ai fini fiscali, una data di efficacia del conferimento anteriore all'atto notarile.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per S.P.A. e S.A.P.A.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTO DI CONFERIMENTO

Il notaio entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di conferimento provvederà all'iscrizione presso il registro delle imprese (Camera di commercio).

Verranno poi effettuate tutte le comunicazioni necessarie a far presente alla controparte l'avvenuto conferimento (comunicazioni ai dipendenti trasferiti e all'ufficio provinciale del lavoro, comunicazioni ai creditori e debitori trasferiti ecc.).

Il conferimento si chiuderà con la verifica del consiglio di amministrazione della conferitaria ai sensi del 3° comma dell'art. 2343 c.c., dei valori della perizia.

Se del caso si procederà con le operazioni previste dal 4° comma dell'art. 2343 c. c.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici

L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA

N.B.: Quando il conferimento dell'azienda viene fatto ad una società già esistente (società conferitaria), quest'ultima, in contropartita dell'azienda o del ramo d'azienda ricevuta deve dare alla società che ha effettuato il conferimento (società conferente) un corrispondente ammontare di azioni o quote che, per valore, sia pari a quello dell'azienda ricevuta in conferimento.

Per fare questo la società conferitaria dovrà aumentare il proprio capitale sociale dell'importo necessario a compensare il conferimento dell'azienda ricevuto, da assegnare alla società conferente.

In questi casi sorgono problemi quando si procede con l'imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale e parte a sovrapprezzo.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici

L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA (Il sovrapprezzo)

Il sovrapprezzo rileva necessariamente nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 c.c. per i conferimenti in SPA e SAPA e precisamente:

- nei conferimenti in natura: in tale ipotesi è possibile escludere o limitare il diritto di opzione essendo l'aumento di capitale riservato al conferente i beni o l'azienda;
- nel caso in cui l'interesse della società lo esige: si può escludere o limitare il diritto d'opzione ad esempio quando si vuole far entrare in società un soggetto determinato o quando si intende attuare un'alleanza con altra società;
- nel caso di azioni offerte ai dipendenti: si può escludere il diritto d'opzione;
- inoltre, al di fuori del richiamo normativo innanzi effettuato, nel caso in cui venga deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento a cui concorrono solo alcuni soci della società, il versamento deliberato dovrà essere suddiviso tra quota di capitale e quota di sovrapprezzo.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici

L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA (Il sovrapprezzo)

RATIO: Attraverso il sovrapprezzo il legislatore consente ai vecchi soci di mantenere inalterato il valore della propria quota nonostante l'intervenuto aumento del capitale sociale.

N.B.: Per tutelare i creditori sociali è stato chiarito che il sovrapprezzo non può essere fissato in modo arbitrario. Infatti, mentre ai conferimenti a titolo di capitale corrisponde un vincolo di indisponibilità da parte dei soci, il sovrapprezzo, invece, concorre a costituire una riserva limitatamente disponibile, distribuibile al momento in cui la riserva legale abbia raggiunto $\frac{1}{5}$ del capitale sociale (art. 2340 c. c.). In sostanza una parte dei conferimenti iniziali potrebbe essere restituita ai soci con la conseguente riduzione delle garanzie per i creditori sociali.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici
L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA
(Il sovrapprezzo – Esempio contabile)

S. P. A. A con azienda oggetto di conferimento (conferente)

	Valori contabili	Valori di perizia
Attività.....	1.000	1.500
Passività.....	500	500
Netto.....	500	1.000

IL CONFERIMENTO VERRA' ATTUATO A VALORI DI PERIZIA 1.000

S. P. A. B conferitaria con due soci X 50% e Y 50%

	Valori contabili	Valori di perizia
Attività.....	2.000	3.500
Passività.....	500	500
Netto.....	1.500	3.000

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici

L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA

(Il sovrapprezzo – Esempio contabile) (segue)

Le parti si accordano di modo che alla società SPA A venga assegnata una quota di capitale sociale di SPA B pari al 25%.

Questa percentuale viene calcolata così:

$$\frac{1.000}{1000 + 3000} \Rightarrow 1/4 = 25\%$$

Il capitale sociale di B è costituito dal capitale sociale per 500 e riserve per 1.000. Per non alterare i rapporti fra i soci, la società B procederà ad aumentare il capitale sociale da 500 a 667 sulla base della seguente proporzione:

$$(75\% : 500 = 25\% : X) = 167$$

Avremo, quindi, un sovrapprezzo di 883 (1.000 – 167)

In questo modo:

al socio X resterà una quota di	250
al socio Y resterà una quota di	250
al socio SPA A spetterà una quota di	167
totale capitale sociale	<hr/> 667

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici

L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONFERITARIA

(Il sovrapprezzo – Esempio contabile) (segue)

Dall'esempio riportato risulta evidente che per mezzo del sovrapprezzo si è realizzata la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte nella operazione primi fra tutti i vecchi azionisti esclusi dal diritto d'opzione.

Il controllo della correttezza di questa operazione spetta al Collegio sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile (revisore contabile) che, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° c. c., deve illustrare la proposta di aumento di capitale sociale dando tutte le dovute dettagliate spiegazioni. Dopo il giudizio di congruità del prezzo di emissione emesso dal Collegio sindacale e del revisore la relazione degli amministratori viene sottoposta all'assemblea straordinaria che delibererà l'aumento di capitale.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per le S.R.L. ART. 2464 C.C. (Conferimenti).

(Conferimenti). [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli [2254](#) e [2255](#). Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per le S.R.L. ART. 2464 C.C. (Conferimenti) *(segue)*.

La legge di riforma del diritto societario ha introdotto una specifica normativa in tema di conferimenti per le società a responsabilità limitata. Queste previsioni sono caratterizzate, rispetto a quelle esaminate per le società per azioni, da una minore complessità procedurale.

In particolare per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni previste per le società per azioni degli artt. 2254 (garanzia e rischi dei conferimenti) e 2255 (Conferimento dei crediti).

E', infine, previsto al comma 6° il conferimento delle prestazioni di servizi o lavorative da parte di soci (garantite da polizza di assicurazione o fidejussione bancaria o con versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro alla società).

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per le S.R.L.

ART. 2465 C.C. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell' [articolo 2479](#).

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell' [articolo 2343](#) ed il quarto e quinto comma dell' [articolo 2343-bis](#).

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per le S.R.L.

ART. 2465 C.C. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

A seguito della riforma del diritto societario gli adempimenti inerenti la relazione di stima sono diversi nel caso di conferimento in S.R.L.. In tal caso, infatti, a differenza di quanto disciplinato per le S.P.A., ai fini della valutazione dei beni è previsto un procedimento più snello:

- non è richiesto che l'esperto sia nominato da parte del Tribunale competente;
- non è prevista una successiva fase di verifica, nei 180 giorni, dei valori attribuiti ai beni conferiti ex art. 2343 c.c.

In particolare, ai sensi dell'art. 2465 c.c., chi conferisce beni in natura o crediti in una S.R.L., deve **presentare la relazione giurata di un esperto** o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale. La relazione deve contenere:

- la descrizione dei beni o crediti conferiti;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici per le S.R.L.

I conferimenti di opere e servizi nelle S.R.L.

N.B.: Come abbiamo già accennato, a seguito della riforma societaria attuata con il D. Lgs. n. 6/2003, i conferimenti nelle S.R.L. possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- conferimenti in danaro;
- conferimenti di beni in natura per i quali è prevista la perizia di stima;
- conferimenti di opere e servizi.

In particolare il 2° comma dell'art. 2464 c.c. dispone che possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica a prescindere dall'iscrivibilità a meno degli stessi in bilancio. Sono pertanto conferibili le opere e i servizi, nonché attività immateriali quali know how o invenzioni non brevettabili.

Poiché i conferimenti di opere e servizi non sono immediatamente liberabili, come invece accade per i beni in natura e crediti, è stato disposto che tali conferimenti devono essere corredati da una polizza assicurativa o fidejussione bancaria. Non è prevista la necessità di una perizia per questi beni.

Il conferimento d'azienda: aspetti contabili

Il valore attribuito al complesso aziendale conferito può essere:

- uguale alla somma algebrica dei valori contabili della attività trasferite e delle passività accollate; ciò evita il sorgere di una plusvalenza o minusvalenza patrimoniale;
- diverso dalla menzionata somma; ciò determina una plusvalenza o minusvalenza da conferimento con rilevanza fiscale.

Nel conferimento d'azienda, quindi, l'impresa conferente deve:

- procedere allo “scarico” delle attività e delle passività conferite (a valori contabili);
- all'iscrizione della partecipazione nella società conferitaria, e
- alla rilevazione dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza da conferimento.

Nella conferitaria, invece, le attività e le passività apportate devono essere contabilizzate sulla base dei valori correnti, anche se ipotizzabile la soluzione di conferimento a valori contabili. La contropartita dell'apporto ricevuto (se la conferitaria era già esistente) corrisponde ad un aumento di capitale sociale.

Il conferimento d'azienda: aspetti contabili (esempio)

La società GIALLA SNC decide di staccare dal proprio complesso aziendale un settore produttivo, dando ad esso autonomia giuridica mediante costituzione della società ROSSA SNC dove parte del capitale sociale è sottoscritto anche dal socio X, persona fisica, mediante conferimento in denaro. Nello schema seguente si ipotizza l'effettuazione dell'operazione a valori contabili.

Attività	Passività
Immobili.....1.200	F. Amm. Immobili.....200
Impianti200	F. Amm. Impianti60
Attrezzature.....50	F. Amm. Attrezzature10
Magazzino350	Debiti vs fornitori1.300
Crediti v/s clienti1.500	TFR290
Disponibilità liquide35	Patrimonio netto di conferimento.....1.455
Totale attività.....3.315	Totale passività.....3.315

Il conferimento d'azienda: aspetti contabili (esempio - segue)

Posto che il conferimento di ramo d'azienda avviene a valori contabili, la società GIALLA SNC conferente procede alla chiusura dei conti da trasferire:

<i>Diversi</i>	<i>a</i>	<i>Diversi</i>	3.315
F. Amm. Immobili		200	
F. Amm. Impianti		60	
F. Amm. attrezzature		10	
Debiti vs fornitori		1.300	
TFR		290	
Società ROSSA ns/apporto		1.445	
	<i>a</i>	<i>Immobili</i>	1.200
	<i>a</i>	<i>Impianti</i>	200
	<i>a</i>	<i>Attrezzature</i>	50
	<i>a</i>	<i>Magazzino</i>	350
	<i>a</i>	<i>Crediti vs Clienti</i>	1.500
	<i>a</i>	<i>Disponibilità liquide</i>	15
<i>per chiusura conti da trasferire</i>			

Dopo il conferimento del ramo aziendale la società GIALLA SNC riceve in cambio la partecipazione nella società ROSSA SNC.

Partecipazioni società Rossa snc	<i>a</i>	<i>società Rossa ns/apporto</i>	1.455
<i>Ricevuta partecipazione da conferimento</i>			

Il conferimento d'azienda: aspetti contabili le scritture del conferitario (esempio - segue)

La società ROSSA SNC in sede di costituzione riceverà un apporto in natura dalla società GIALLA SNC e un apporto in danaro dal socio X. Le scritture contabili saranno le seguenti:

<i>Diversi</i>	<i>a Capitale sociale</i>	3.000
Società Gialla snc c/sottoscrizione		1.455
Socio X c/sottoscrizione		1.545
<i>Sottoscrizione capitale sociale</i>		
<i>Banca c/c</i>	<i>a Socio X c/sottoscrizione</i>	1.545
<i>Conferimento in danaro</i>		
<i>Diversi</i>	<i>a Diversi</i>	3.315
Immobili		1.200
Impianti		200
Attrezzature		50
Magazzino		350
Crediti v/clienti		1.500
Disponibilità liquide		15
	<i>a F. Amm. Immobili</i>	200
	<i>a F. Amm. Impianti</i>	60
	<i>a F. Amm. Attrezzature</i>	10
	<i>a Debiti vs fornitori</i>	1.300
	<i>a TFR</i>	290
	<i>a società Gialla c/sottoscrizione</i>	1.455
<i>Conferimento in natura</i>		

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Articoli 175 – 177 del D. Lgs. n. 344/2003

- **CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176)**
 - **SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177)**

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Premessa: la plusvalenza nei conferimenti d'azienda

Nei conferimenti le plusvalenze rilevano dalla differenza tra i valori di bilancio, prima del conferimento, delle attività e passività conferite e il valore << negoziato >> in sede di conferimento dei beni stessi.

	Valore di bilancio della conferente	Valore di conferimento
Attività conferite	100	150
Passività conferite	20	20
Netto	80	130
Plusvalenza	50	-
	130	130

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Principi ispiratori della Riforma

Art. 4, comma 1, lettera m) della legge delega:

- Abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione di cui al D. Lgs. n. 358/97;
- Mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione del reddito previsti sia dal D. Lgs. n. 358/97 che dal D. Lgs. n. 544/92

L'introduzione della participation exemption e la riduzione dell'aliquota IRES non giustificava più un prelievo sostitutivo che si prestava ad arbitraggi fiscali (cedente/cessionario)

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Principi ispiratori della Riforma

Relazione governativa al decreto IRES

Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad **esigenze di razionalizzazione del sistema**.

L'imposta sostitutiva si prestava ad **arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione** in quanto consentiva all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori aventi rilevanza ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena.

Effetti distorsivi tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, **condividono comuni interessi**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Decorrenza

Le norme contenute nel D. Lgs. N. 344/2003 (decreto IRES) entrano in vigore nel **periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004** (art. 4, comma 1) e la disciplina fiscale dei conferimenti d'azienda è contenuta negli artt. 175 e 176 del TUIR.

Le norme contenute nel D. Lgs. N. 358/97 sono **abrogate con riguardo alle operazioni perfezionate dopo il 31.12.2003** (art. 3, comma 2).

Problematiche per i contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare (es. 1.7.2003 – 30.6.2004) che dal 1° gennaio 2004 non possono più applicare l'imposta sostitutiva del decreto n. 358 e non possono ancora fruire delle regole introdotte dalla riforma (nell'esempio sino al 1° luglio 2004).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Gli effetti della riforma sui conferimenti

La disciplina fiscale contenuta negli artt. 175 e 176 TUIR ha recepito le disposizioni sulla neutralità dei conferimenti d'azienda già contenute nel D. Lgs. n. 358/1997. In particolare:

- ❑ il regime di neutralità contenuto nell'art. 3 del D. Lgs n. 358/97 è stato trasfuso nell'art. 175 del Tuir: esso disciplina il conferimento a “saldi chiusi”, in cui la neutralità fiscale si realizza a condizione che il conferente e il conferitario subentrino nelle rispettive posizioni contabili;
- ❑ il regime di neutralità contenuto nell'art. 4 del D. Lgs. n. 358/97 è stato trasfuso nell'art. 176 del Tuir: esso disciplina il conferimento a “saldi aperti”, in cui la neutralità fiscale si realizza a condizione che il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e che il conferitario subentri nelle posizioni del conferente, facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti,
- ❑ per i conferimenti effettuati in regime di non neutralità, si applica la tassazione ordinaria *ex art. 86 del Tuir*, con possibilità di rateizzare la plusvalenza e compensare le perdite pregresse.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Gli effetti della riforma sui conferimenti d'azienda (segue)

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 344/2003 al Tuir con l'inserimento degli artt. 175 e 176 e con la conseguente abrogazione dell'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 358/1997, l'attuale disciplina comporta, in sostanza, la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento d'azienda e tre diverse modalità di tassazione:

- ❖ a valori fiscalmente riconosciuti;
- ❖ a valori fiscali diversi dai valori civilistici (solo per i soggetti IRES);
- ❖ a valori storici.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Art. 175 - Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

[Testo post riforma 2004]

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87.
3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.
4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Gli effetti della riforma sui conferimenti (segue)

Regola generale: Tassazione delle plusvalenze (artt. 9 e 86 T.u.i.r.)

Art. 9, comma 5: *“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società”*

Art. 86, comma 2: *“Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”*

Regole particolari per i conferimenti di aziende

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento a valori fiscalmente riconosciuti

L'art. 175, 1° comma, dispone, come indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, << il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c. c.>>, confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili. In pratica l'art. 175 considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente, ovvero se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. In pratica è stato riportato il contenuto dell'art. 3 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativo al cosiddetto *regime a valori fiscalmente riconosciuti*.

In applicazione di tale modalità, la conferitaria recepisce nella propria contabilità i valori correnti di perizia e la conferente iscrive una partecipazione nella conferitaria pari al valore netto corrente del complesso apportato. Ne consegue che emergerà per la conferente una plusvalenza da assoggettare a tassazione. Tale plusvalenza, quindi, viene determinata come differenza tra i seguenti elementi:

- ❖ valore di realizzo (corrispettivo del conferimento);
- ❖ ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti.

Questa modalità di individuazione della plusvalenza costituisce una deroga alla regola generale dell'art. 9 del TUIR (così Circ. Min. Fin. 320/1997).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento a valori fiscalmente riconosciuti (segue)

N.B.: Se la partecipazione viene iscritta ad un valore pari a quello di iscrizione dell'azienda nella contabilità del conferente non emerge alcuna plusvalenza !!!

Nel caso in cui emerga la plusvalenza imponibile i regimi di tassazione applicabili sono i seguenti:

- ❖ **per le società di capitali** la plusvalenza emergente concorre a determinare il reddito d'impresa con la possibilità di differire la tassazione su 5 periodi d'imposta (art. 86 del TUIR);
- ❖ **per le società di persone** la plusvalenza subisce la medesima tassazione delle società di capitali (art. 17, 2° comma del TUIR);
- ❖ **per le imprese commerciali individuali** è prevista la possibilità di tassazione ordinaria come reddito d'impresa o di tassazione separata (art. 17, 1° comma, lett. g del TUIR).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento a valori fiscalmente riconosciuti (segue)

N.B.: Nei conferimenti d'azienda possono sorgere sia plusvalenze che minusvalenze che, però, non vengono evidenziate per ogni singolo bene che fa parte dell'azienda, ma vengono conteggiate globalmente come differenza fra il valore di conferimento e il patrimonio netto (fiscalmente riconosciuto) dell'azienda ceduta.

Per quanto riguarda il patrimonio netto dell'azienda conferita fiscalmente riconosciuto al momento del conferimento occorre ricordare che il Ministero delle finanze con la circolare 320/E del 19/12/1997 ha precisato che:

- ❖ gli ammortamenti vanno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione o del conferimento;
- ❖ le spese di manutenzione sono deducibili entro i limiti previsti dall'art. 67, comma 7 del Tuir;
- ❖ il fondo di previdenza e TFR si trasferiscono solo se si trasferisce anche il rapporto di lavoro dipendente;
- ❖ il fondo svalutazione crediti e il fondo rischi su cambi non vengono trasferiti poiché i crediti vengono valutati secondo il criterio del presumibile realizzo;
- ❖ le rimanenze di magazzino terranno conto della stratificazione LIFO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento a valori fiscalmente riconosciuti (segue)

Effetti per il conferitario: Il conferimento non determina per il conferitario la successione nei valori fiscali dei beni conferiti. Per il conferitario i beni, quindi, rilevano in base al valore ad essi attribuito nelle proprie scritture contabili.

Conseguenze

Non si trasferiscono al conferitario le voci rettificative del valore dei predetti beni eventualmente esistenti presso il conferente e per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento di partecipazioni

Il secondo comma dell'art. 175 del TUIR prevede che le modalità di tassazione di cui al comma 1 non si applicano e il valore di realizzo è determinato in base all'art. 9 del TUIR (valore normale) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento <<prive dei requisiti dell'esenzione di cui all'art. 87>> (Immobilizzazioni finanziarie) e se le partecipazioni ricevute (nella conferitaria) a seguito del conferimento <<non sono anch'esse prive dei requisiti predetti>>. Pertanto la tassazione al valore normale non si applica se le azioni conferite e quelle ricevute dalla conferitaria sono entrambe prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 (così anche Relazione allo schema di decreto).

Fattispecie	Tassazione al valore normale
Azioni conferite e azioni ricevute dalla conferitaria entrambe prive dei requisiti di cui all'art. 87	NO
Azioni conferite prive dei requisiti ex art 87 e azioni ricevute dalla conferitaria con i requisiti ex art. 87	SI
Azioni conferite con i requisiti ex art. 87 e azioni ricevute da conferitaria con i requisiti ex art. 87	NO
Azioni conferite con i requisiti ex art. 87 e azioni ricevute dalla conferitaria prive dei requisiti ex art. 87	NO

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Il conferimento di aziende situate nel territorio dello Stato

Al terzo comma dell'art. 175 viene precisato che il regime a valori fiscalmente riconosciuti (1° comma art. 175)

si applica ai conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato anche se il <<conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso>>.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore

L'art. 175, comma 4, disciplina l'ipotesi della successiva cessione delle partecipazioni ricevute dall'imprenditore individuale a seguito del conferimento dell'unica azienda



1. Si realizza un *capital gain* (artt. 67, c. 1, lett. c) e 68):
Tassazione sul 40% (il costo fiscale delle partecipazioni è quello risultante dalle regole dettate dall'art. 175, ossia quello "contabile")

2. Eliminato il vincolo del possesso triennale (NOVITA')

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore e successiva cessione della partecipazione

Ci sono possibili profili elusivi ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 ?



- La norma non prevede disposizioni specifiche al contrario dell'art. 176 (conferimenti in sospensione a valori effettivi)
- *Sembrerebbe anomalo applicare le norme antielusive ad operazioni che non possono generare benefici fiscali maggiori di quelli ottenibili con i conferimenti "in sospensione"*
- Telefisco 2004: *"L'imprenditore è libero di conferire sia in regime contabile (art. 175) sia a valori effettivi (art. 176). L'operazione in ogni caso non è aggredibile con le norme anti elusione"*

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Art. 176 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario [Testo post riforma 2004]

1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all' [articolo 73, comma 1, lettere a\) e b\)](#)**. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.
3. **Non rileva ai fini dell' [articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all' [articolo 87](#), o di quella parziale di cui agli [articoli 58 e 67, comma 1, lettera c\)](#)**.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all' [articolo 178](#), in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell' [articolo 109, comma 4, lettera b\)](#), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.
6. **Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell' [articolo 175](#).**

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento a soggetti IRES valori fiscali diversi dai valori civili

(Art. 176 T.u.i.r. – riprende art. 4 D. Lgs. n. 358/97)

- *I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese non costituiscono realizzo di plus o minusvalenze, a condizione che:*
 1. Il soggetto **conferitario** rientri tra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) (**società di capitali ed enti commerciali**);
 2. Il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, **l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto** dell'azienda conferita;
 3. Il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda, facendo risultare da apposito **prospetto di riconciliazione** le differenze tra valori fiscali e contabili

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento a soggetti IRES valori fiscali diversi dai valori civili

(Art. 176 T.u.i.r.)

- *Riprende, estendendolo, il regime previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 358/1997*
- *Comporta un "doppio binario" tra valori contabili e fiscali: nella contabilità si recepiscono i valori di perizia (reali) mentre fiscalmente si assumono i valori storici*

NOVITA':

- *Il conferente può essere qualunque contribuente (anche imprenditore individuale)*
- *Non è più previsto alcun requisito sulla anzianità dell'azienda (prima doveva essere posseduta da almeno 3 anni)*

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento a soggetti IRES a valori fiscali diversi dai valori civili (segue)

Con questa possibilità concessa ai conferimenti d'aziende e di rami aziendali (e non ai conferimenti di partecipazioni) effettuati laddove anche il solo conferitario sia una società di capitali o un ente commerciale residente si opta per tenere distinti i valori di conferimento civili e fiscali.

In sostanza la neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di riconciliazione la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali.

Il conferente assumendo, quindi, quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la plusvalenza latente insita nell'azienda conferita.

Alternativamente all'ipotesi di neutralità si può optare per la tassazione ordinaria.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento a soggetti IRES a valori fiscali diversi dai valori civili: norme antielusione

Il terzo comma dell'art. 176 del TUIR afferma che il conferimento in sospensione di valori (ovverosia con differenti valori civili e fiscali) e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art 87 o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67 comm1, lettera c), non costituisce operazione elusiva ai sensi dell'art. 37 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La relazione allo schema di decreto legislativo chiarisce che : “è esclusa l'applicabilità dell'art. 37 bis DPR 600/73 ai conferimenti in sospensione qualora il conferente alieni la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita in condizioni di esenzione totale o parziale. ... In sostanza, conformemente al nuovo criterio della *participation exemption*, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi al cessionario.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Conferimento a soggetti IRES a valori fiscali diversi dai valori civili: effetti per il conferitario

Il comma 4 dell'art 176 del TUIR dispone che le aziende acquisite in seguito ad operazioni di conferimento a soggetti Ires si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del conferente. In tal modo le aziende conferite mantengono presso la società conferitaria l'anzianità che avevano presso la conferente. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio in caso di alienazione dell'azienda se si pensa che il decorso del tempo è rilevante sia ai fini della rateizzazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 86 del TUIR, sia per l'eventuale applicazione della suddetta opzione in caso di successivo conferimento.

Il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente, in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, realizzando la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita. Ciò comporta, per quanto riguarda le rimanenze, la conservazione dell'eventuale stratificazione LIFO esistente presso la conferente.

Relativamente ai beni strumentali, le residue quote di ammortamento dovranno essere computate assumendo il costo originario di tali beni.

Infine secondo quanto disposto dal 5° comma dell'art. 176 l'eccedenza in sospensione d'imposta relativa all'azienda conferita (trattasi delle eccedenze degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico) non concorre alla formazione del reddito imponibile del conferente e si trasferisce al conferitario a condizione che istituisca il vincolo di sospensione d'imposta.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Regime neutrale a valori effettivi
(Art. 176 T.u.i.r.)

- E' regime "normale" per le operazioni tra soggetti residenti. L'art. 176, comma 2, dispone infatti che:

“ In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico ”

E' quindi necessaria l'opzione per non applicare il regime neutrale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Il regime per il soggetto conferente

(Art. 176, c. 4, T.u.i.r.)

Verifica dei presupposti per l'applicazione, in occasione della successiva cessione della partecipazione ricevuta, dell'esenzione:

- **Totale per i soggetti IRES (art. 87)**
- **Parziale, in regime di impresa (art. 58)**
- **Parziale, in regime non di impresa (art. 67, c. 1, lett. c) – partecipazioni qualificate): si applica sempre per il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale (comma 6)**

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Quindi:

- **Nessun problema si pone per il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale:** la plusvalenza è attratta al regime dei redditi diversi (partecipazioni qualificate = tassazione sul 40%) senza necessità di soddisfare altre condizioni

- Per l'applicazione dell'esenzione totale (art. 87) o parziale in regime di impresa (art. 58) la partecipazione deve soddisfare i **4 requisiti per la *participation exemption*:**
 - a) **ininterrotto possesso per 12 mesi interi**
 - b) **iscrizione nelle immobilizzazioni nel primo bilancio**
 - c) **residenza non CFC (da almeno 3 esercizi) (*)**
 - d) **esercizio di impresa commerciale (da almeno 3 esercizi)**

(*) art. 87, comma 1 prevede “*sin dall'inizio del periodo di possesso*”

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Il requisito sub b) viene considerato sussistente per espressa previsione di legge.

L'Art. 176, comma 4, secondo periodo, dispone infatti che:

“Le partecipazioni ricevute (...) si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita”

La verifica degli altri 3 requisiti presenta profili di complessità

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

- Lettera a) (possesso ininterrotto da 12 mesi)

Dovrebbe rilevare anche il precedente periodo di possesso dell'azienda (ante conferimento):

- per **simmetria** con quanto stabilito al comma 4, primo periodo (il possesso dell'azienda per il conferitario include anche il periodo di possesso del conferente)
- perché il requisito sub b) ("iscrizione in bilancio") dovrebbe portare con sé anche quello del "possesso" (lett. a).

Ne consegue che se l'azienda è stata costituita da meno di 12 mesi dalla data di cessione della partecipazione, ottenuta a seguito del conferimento, il requisito sub a) non potrà considerarsi soddisfatto

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

lettera c) (residenza non in black list)
lettera d) (esercizio d'impresa)



Da 3 esercizi

Anche per la **residenza fiscale** e l'**esercizio d'impresa** dovrebbero rilevare le caratteristiche dell'azienda conferita (**NO esenzione**, quindi, se l'azienda conferita è una "immobiliare di gestione")

Diversamente: dopo il conferimento bisogna attendere 3 esercizi prima di cedere la partecipazione in esenzione (non avrebbe senso la previsione dell'art. 176, c. 4 sulla iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni che sembra sottintendere che potrebbe non esserci mai l'iscrizione proprio per l'immediata cessione)

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici

(art. 175 T.u.i.r. – riprende art. 3 D. Lgs. n. 358/97)

- *Applicabile ai conferimenti di aziende tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali (comma 1)*
- *Se l'azienda è situata nel territorio dello Stato le regole si applicano anche se il conferente o il conferitario non sono residenti (comma 3)*

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici

(art. 175 T.u.i.r. – Relazione governativa)


“ L'articolo 175 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende (...) confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili ”

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici
(art. 175, comma 1, T.u.i.r.)

“ Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda (...) nelle scritture contabili del soggetto conferitario ”



**Rileva il maggiore dei valori contabili attribuiti
(nelle scritture contabili e non il bilancio)**

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Regime a valori storici

(art. 175 T.u.i.r.)

Il valore così determinato va confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda allo scopo di individuare l'eventuale plusvalenza da tassare ai sensi dell'art. 86.

In sostanza il valore di realizzo è determinato attraverso la rilevazione contabile dell'operazione anche se la perizia ex art. 2343 c.c. indica valori superiori.

L'imponibilità dell'operazione, quindi, non è automatica ma è rimessa, sia nell'*an* che nel *quantum* alla discrezione dei soggetti interessati

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Dal punto di vista **extrafiscale** la cessione delle partecipazioni presenta maggiore snellezza operativa e contrattuale.

Il **conferimento** dell'azienda in una *NewCo* (mero contenitore) può consentire la **rivalutazione (tassata) dei beni della conferitaria** (es. avviamento).

Il **compratore** potrà quindi acquistare la società contenitore il cui patrimonio è stato rivalutato, potendo **recuperare fiscalmente l'investimento**.

Si giustifica quindi il **mantenimento del prezzo** concordato per la cessione dell'azienda.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

I Conferimenti di aziende

Relazione governativa al D. Lgs. n. 344/2003:

- *Le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita*

- *il contribuente società di capitali potrà decidere se:*
 - ***operare nell'ambito dell'esenzione**, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente recuperabili;*
 - ***operare in regime di imponibilità**, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.*

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Aspetti economico aziendali

A differenza delle altre operazioni di natura straordinaria che riguardano beni di “primo grado”, l’operazione di scambio di partecipazioni riguarda i beni di “secondo grado”. Infatti, oggetto di trasferimento non sono direttamente le aziende, ma le partecipazioni in società e, quindi, i titoli che indirettamente rappresentano i beni dell’impresa.

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Aspetti civilistici

- ❖ L'art. 1552 c.c. definisce la permuta come *“il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da un contraente all'atro”*.
- ❖ Si configura, quindi, una permuta sia nel caso in cui vengano scambiati due beni materiali o immateriali, sia quando i contraenti rendono reciproci servizi, sia, infine, quando si riceve un bene a fronte della prestazione di un servizio.
- ❖ Se sotto il profilo economico ricevere un bene o servizio non modifica l'effetto reddituale complessivo sui soggetti contraenti, in presenza di permuta di beni, si realizza una modificazione della composizione dei rispettivi patrimoni, rendendo più evidente – rispetto ad una transazione in denaro – l'effetto di sostituzione fra i beni scambiati.

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Aspetti contabili

Da un punto di vista contabile lo scambio di partecipazioni comporta la sostituzione – tra le attività dello stato patrimoniale – delle partecipazioni “cedute” con quelle ricevute in cambio.

Se la società “cedente” iscrive nel proprio bilancio le azioni ricevute in permuta allo stesso valore fiscalmente riconosciuto alle azioni cedute in permuta non emerge alcuna plusvalenza tassabile. Ciò in virtù del principio della neutralità fiscale dell’operazione e della continuità dei valori.

Qualora, invece, la contabilizzazione delle azioni ricevute avvenga ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio, non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma e, quindi, l’operazione non usufruisce del regime di neutralità fiscale.

Partecipazioni

a

Partecipazioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni Art. 177

Art. 177 - Scambi di partecipazioni [Testo post riforma 2004]

1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'[articolo 73, comma 1, lettere a\) e b\)](#), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), del codice civile](#), contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o quote, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'[articolo 87](#) e quella parziale di cui agli [articoli 58 e 67, comma 1, lettera c\)](#).

2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

3. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 175, comma 2](#).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni Art. 177

In base alle disposizioni contenute nell'art. 177 del TUIR, modellato sull'art. 5 del D. lgs. n. 358/97, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:

- la permuta con la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (i soggetti IRES) acquista o integra una partecipazione di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.) in altro soggetto IRES, attribuendo a quest'ultimo proprie azioni o quote;
- i conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società.

N.B.: Le due operazioni sono accumulate dal fatto che devono necessariamente venir poste in essere da un soggetto che acquisisce o integra una partecipazione di controllo in un altro soggetto a fronte dell'attribuzione, ai soci della società partecipata, di una partecipazione al proprio capitale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni mediante permuta. Art. 177, comma 1.

Requisiti soggettivi:

- sia la società acquirente che la società scambiata devono essere società od enti soggetti all'IRES residenti nel territorio dello Stato;
- la società acquirente deve necessariamente essere costituita sotto forma di società per azioni o società in accomandita per azioni dal momento che le partecipazioni nel proprio capitale detenute dalla società acquirente da attribuire in permuta non possono che essere costituite che da azioni (art. 2474 c.c.);
- nessuna limitazione è posta in ordine alla natura della società scambiata;
- i soggetti scambianti, ovvero i soci delle società scambiata, possono anche non essere imprenditori.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni mediante permuta. Art. 177, comma 1.

Requisiti oggettivi:

- Lo scambio deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere o integrare il controllo della società scambiata;
- il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta;
- non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per sé consentono il controllo.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni Art. 177

REGIME DI NEUTRALITA' per le permutate con cui società di capitali o enti commerciali acquistano o integrano una partecipazione di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. c. c.).

Condizione: Il costo delle azioni o quote date in permuta deve essere attribuito alla azioni o quote ricevute in cambio.

Conguaglio: concorre a formare il reddito, ferma restando la possibilità di fruire dell'esenzione totale o parziale.

Il regime di neutralità presuppone che le azioni scambiate si qualificano per l'esenzione (art. 177, c. 2 richiama art. 175, c. 2)

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni mediante conferimento. Art. 177, comma 2.

Regime fiscale:

❖ A differenza di quanto previsto per le operazioni comunitarie, la disciplina per le operazioni nazionali non costituisce un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento. La partecipazione è valutata in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.

❖ In altre parole. lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è disciplinato in senso conforme al regime previsto per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento: di conseguenza, emergeranno plusvalenze imponibili ogniqualvolta la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto presso la conferente (R.M. 190/E del 13 dicembre 2000)

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCO

Scambi di partecipazioni mediante conferimento. Art. 177, comma 2.

Modalità di tassazione:

- ❖ Le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni mediante conferimento sono assoggettate al regime ordinario di tassazione, ma nei casi di scambi di partecipazioni di controllo il valore cui iscrivere la partecipazione ricevuta viene determinato a norma dell'art. 9 del TUIR.
- ❖ Le plusvalenze maturate fino al 31/12/2003 possono, ricorrendone i presupposti, essere assoggettate al regime sostitutivo previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 358/97.